

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4600

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATULLI, GALLI, BUONOCORE, VISCARDI, BALESTRACCI, COSTA SILVIA, LUSETTI, CILIBERTI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, AGRUSTI, FRONZA CREPAZ, BOTTA, MONACI

Presentata il 21 febbraio 1990

Regolamentazione delle sostanze che danneggiano lo strato di ozono

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le prime preoccupazioni relative al danno alla fascia di ozono sono sorte verso la fine degli anni '60.

Soltanto recentemente, però, si è potuto verificare una riduzione anomala dell'ozono a partire dalla metà degli anni '70.

Infatti una prima campagna di rilevamento si è svolta nell'autunno del 1986 ed una seconda tra l'estate e l'autunno del 1987, organizzate e promosse dalla NASA, dalla National oceanic and atmospheric administration (NOAA) e dalla Chemical manufacturing association (CMA).

Queste campagne hanno permesso di verificare il cosiddetto « buco antartico dell'ozono » e di attribuirne la causa principalmente al cloro liberato dai cloro-fluorocarburi (CFC).

Una recente campagna, terminata nel gennaio 1989, ha inoltre permesso di individuare un simile fenomeno nell'atmosfera artica, anche se con effetti molto più attenuati.

Le principali conclusioni degli scienziati sono che:

l'attuale concentrazione di cloro nell'atmosfera, responsabile di tali danni, è circa 3 ppb (parti per miliardo);

la concentrazione di cloro che si dovrebbe raggiungere se si vuole evitare un peggioramento del danno all'ozono non dovrebbe essere superiore a 2 ppb;

la concentrazione di cloro che si raggiungerà nei prossimi decenni nonostante le misure previste dall'attuale Protocollo di Montreal sarà di circa 6 ppb, fatto che causerà sia un aumento spaziale

che una accelerazione temporale del fenomeno di deplezione dell'ozono.

In risposta alle preoccupazioni prima ed alle certezze poi sull'entità del fenomeno relativo al danno dell'ozono, la comunità internazionale ha assunto alcune iniziative:

in Svezia (1977), negli USA (1978), in Norvegia (1979), in Canada (1980) e in Danimarca (1984) è stato vietato l'uso dei CFC negli aerosol;

la CEE (1980) con una decisione del Consiglio ha disposto una riduzione del 30 per cento dei CFC negli aerosol rispetto ai livelli del 1976 mentre nel 1982 ha elaborato dei « codici di buona pratica » per l'uso di CFC nelle schiume, nella refrigerazione e nei solventi;

l'UNEP ha promosso una Convenzione per la protezione dello strato di ozono, adottata a Vienna nel 1985 (Convenzione di Vienna), a cui ha fatto seguito il Protocollo di Montreal (1987).

Successivamente in ambito CEE venivano adottare le seguenti iniziative:

decisione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente relativa alla conclusione ed all'attuazione della convenzione di Vienna e del Protocollo di Montreal;

regolamento concernente le norme comuni a taluni prodotti (CFC ed *halons*) che riducono lo strato di ozono;

risoluzione sulla limitazione dell'uso dei CFC ed *halons*.

Il regolamento introduce nei Paesi CEE gli adempimenti del Protocollo di Montreal, e cioè le seguenti principali limitazioni:

dal 1° luglio 1989 la produzione ed il consumo di CFC non devono superare i livelli del 1986;

dal 1° luglio 1993 la produzione ed il consumo di CFC non devono superare l'80 per cento dei livelli del 1986;

dal 1° luglio 1998 la produzione ed il consumo di CFC non devono superare il 50 per cento del 1986;

dal 1° gennaio 1992 la produzione ed il consumo di *halons* non devono superare i livelli del 1986.

Nella risoluzione venivano date delle raccomandazioni ai Paesi membri affinché limitassero rapidamente l'uso dei CFC e sostituissero tali sostanze con altre non pericolose nei settori ove ciò è possibile soprattutto con accordi volontari con le industrie. In tale maniera si è tentato di superare l'ostacolo posto dal Protocollo di Montreal, di non poter intervenire, cioè, sui singoli settori d'uso.

Successivamente, però, nel Consiglio dei Ministri CEE del 14 ottobre 1988 ed in maniera puntuale in quello del 2 marzo 1989, i Ministri dell'ambiente CEE si pronunciavano per misure più stringenti per il controllo dei CFC nelle conclusioni del Consiglio, dove si evidenzia la necessità di ridurre almeno dell'85 per cento ed al più presto il livello attuale di produzione e di consumo dei CFC per tendere verso la fine del secolo alla loro eliminazione.

Nelle stesse « Conclusioni » si chiede alla Commissione una proposta di mandato di negoziato per la revisione del Protocollo di Montreal.

Tale negoziato è stato avviato ad Helsinki nel maggio 1989, è stato ripreso a Ginevra nel novembre 1989, continuerà a Ginevra nel marzo 1990 e si concluderà a Londra nel giugno 1990, allorquando prevedibilmente si giungerà alla firma di un nuovo Protocollo.

Questa proposta di legge, relativa alla « regolamentazione delle sostanze che danneggiano lo strato di ozono », colloca l'Italia forse al primo posto tra le nazioni che affrontano in modo globale la problematica della protezione dell'ozonofera: tema ambientale ad effetti planetari.

L'obiettivo qualificante di questa proposta è l'eliminazione, a partire dal 1997, della produzione e del consumo delle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Solo raggiungendo detto obiettivo sarà possibile proteggere la biosfera dai raggi ultravioletti, in quanto il Protocollo di Montreal prevede soltanto la riduzione del

50 per cento del consumo esclusivamente dei CFC, entro il 1° luglio 1998, non regolamenta le riduzioni di *halon*, tetracloruro di carbonio, metilcloroformio e di altri CFC, e quindi non consentirebbe una riduzione del contenuto di cloro nell'atmosfera.

Di fronte al rischio di danneggiare in modo irreversibile la biosfera, questa proposta di legge è stata sviluppata sull'idea forza della prevenzione che potrà dispiegarsi compiutamente solo se l'obiettivo dell'eliminazione dei CFC, entro la fine del secolo, sarà perseguito dal maggior numero possibile di Paesi.

A tale riguardo questa proposta si occupa di creare le condizioni, con strumenti finanziari, tecnologici e di assistenza, per consentire anche ai Paesi in via di sviluppo l'accesso al Protocollo di Montreal e alle sue, ormai mature, profonde modifiche.

Il raggiungimento dell'obiettivo del completo abbandono delle sostanze che danneggiano lo strato di ozono viene programmato e definito, sulla base di approfondite conoscenze scientifiche e tecnologiche, anticipando le scelte che stanno ottenendo un'ampia base di consenso e che saranno presumibilmente accolte nella riunione delle Parti al Protocollo che si terrà a Londra nel giugno del 1990.

Il programma armonizza gli interessi ambientali con quelli produttivi tramite incentivi alla ricerca per l'individuazione di sostituenti e tecnologie compatibili con l'ambiente, nonché tramite l'adozione delle decisioni che stanno scaturendo dagli accordi tra la CEE e le associazioni europee di categoria, che verranno tradotte in lettere di intenti con i settori industriali coinvolti.

Altro aspetto importante e innovativo che questa proposta introduce è la istituzione di centri di raccolta, di rottamazione e di manutenzione di frigoriferi dismessi e di bombole antincendio, dove si attua il recupero per un loro utilizzo dei CFC, che attualmente vengono dispersi in atmosfera.

Con questa proposta si intende dare un forte impulso per affrontare una delle più importanti emergenze ambientali esplose nel corso degli anni '80, emergenza che potrà essere risolta negli anni '90 solo se si perseguirà anche a livello internazionale l'obiettivo indicato da questa proposta di legge.

Il contenuto dei singoli articoli della proposta è quello di seguito relazionato.

Articolo 1. — La finalità della legge consiste nella protezione dello strato di ozono, che rappresenta uno scudo ai pericolosi raggi ultravioletti del sole i quali, se non filtrati dall'ozono, provocherebbero danni alla salute (sistema immunitario, tumori della pelle, cataratta, ecc.) ed all'ambiente (plancton, catene alimentari, ecc.).

Tale protezione si realizza tramite la regolamentazione della produzione del consumo di una particolare famiglia di composti chimici, generalmente chiamati CFC (clorofluorocarburi) ma che con termine proprio possono definirsi alcani completamente alogenati (ACA). Tale famiglia infatti comprende sia i CFC, sia gli *halons* sia il tetracloruro di carbonio i quali, insieme al metilcloroformio, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, sono i maggiori responsabili del danno alla fascia di ozono.

Gli ACA, infatti, essendo molto stabili, raggiungono la stratosfera, dove incontrano l'ozono e dove rilasciano il cloro che, essendo molto reattivo, distrugge la molecola dell'ozono.

Articolo 2. — Vengono date alcune definizioni riprese dagli accordi comunitari ed internazionali esistenti.

Articolo 3. — Viene posto un limite temporale (31 dicembre 1997) alla produzione ed al consumo di tutti i CFC sulla base sia della decisione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente della CEE del 2 marzo 1989 sia della proposta della Commissione CEE del gennaio 1990.

Per quanto riguarda i CFC contenuti negli aerosol, cioè nelle bombolette degli *spray*, essendo il 31 dicembre 1990 (come previsto nell'articolo 4) il termine ultimo per una riduzione del 100 per cento della

produzione, si prevedono sei mesi di tempo per lo smaltimento delle scorte.

Articolo 4. — Le prescrizioni di questo articolo sono in armonia con i contenuti degli accordi che la Commissione CEE sta stipulando con le associazioni europee di categoria.

Tali prescrizioni comportano un buon risultato nella protezione dello strato di ozono; si raggiunge infatti una riduzione delle emissioni di CFC di circa il 70 per cento entro il 1993 rispetto all'anno di riferimento 1986.

Nel 1986 i consumi di CFC in Italia si stima siano così suddivisi:

Settore	%
Aerosol	37,5
Schiume espanse	37,0
Refrigerazione	14,9
Solvenza	10,6
	100,0

Articolo 5. — Si demanda al Ministro dell'ambiente di concerto con gli altri Ministri interessati, sulla base delle proposte della commissione prevista dall'articolo 10 la calendarizzazione di ulteriori percentuali di riduzioni, da raggiungere nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1995, sulla base della disponibilità di sostituenti nei diversi settori e sulla base degli accordi internazionali. Comunque però la riduzione globale dei CFC deve essere non inferiore all'85 per cento, come indicato dal Consiglio dei Ministri dell'ambiente della CEE del 2 marzo 1989.

Articolo 6. — La percentuale di riduzione qui prevista per gli *halons* è quella che a livello ONU riceve ampio accordo. Gli *halons* sono utilizzati nel settore delle sostanze antincendio, e posseggono un elevato potenziale di riduzione dell'ozono (PRO) (si veda all'allegato 1).

Articoli 7 e 8. — Questi due articoli prendono in considerazione due composti alogenati (tetracloruro di carbonio e metilcloroformio) non regolamentati del Pro-

collo di Montreal. Essi, a causa del loro PRO (rispettivamente di 1.0-1.1 e 0.1-0.2) e delle quantità utilizzate danno un contributo significativo al danno dell'ozono. Le percentuali proposte ed i relativi tempi sono in armonia con gli accordi propedeutici alla revisione del Protocollo.

Articolo 9. — L'esclusione dalle prescrizioni di tale proposta di legge dei consumi che danno luogo a trasformazioni chimiche, delle produzioni conseguenti alla razionalizzazione industriale e degli aerosol in particolari settori sono previste dagli accordi internazionali.

Articolo 10. — Viene proposta una commissione tecnico-scientifica a cui vengono assegnati compiti molto importanti. Essa infatti dovrà formulare proposte per poter regolamentare e normare tutte le attività inerenti il problema del danno alla fascia di ozono.

Articolo 11. — Questo articolo riguarda la strutturazione di impianti che consentano il recupero degli ACA da apparecchiature dismesse o in manutenzine ed il successivo riutilizzo di tali composti recuperati. Tale attività è decisamente importante in quanto i frigoriferi e i condizionatori dismessi venivano rottamati con conseguente emissione dei CFC nell'atmosfera. Inoltre, durante la manutenzione delle bombole contenenti *halon* utilizzate come antincendio, è consuetudine svuotare tali bombole nell'atmosfera prima del loro riempimento con nuovo *halon*. Tali impianti di recupero saranno gestiti da comuni e consorzi e gli oneri derivanti da tale attività verranno regolamentati da un decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con gli altri ministri interessati su proposte della commissione.

Articolo 12. — Si affronta l'importante problema della comunicazione dei dati, i quali, essendo coperti dal segreto industriale, dovranno essere gestiti in modo riservato dai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i quali dovranno trasmetterli alle competenti autorità internazionali e dovranno controllare il rispetto delle prescrizioni della presente proposta di legge.

Articolo 13. — Questo articolo impone l'etichettatura delle bombole di aerosol contenenti CFC e di quelle contenenti *halon* per antincendio, per poter mettere al corrente il pubblico del fatto che il loro uso comporta un notevole rischio ambientale.

Articolo 14. — Si ritiene opportuno incentivare la ricerca di prodotti e di tecnologie alternativi agli ACA per poter anticiparne le riduzioni e l'eliminazione nei vari settori di utilizzo.

Articolo 15. — Per la soluzione del problema del danno alla fascia di ozono, data la sua globalità, determinante sarà il contributo di tutti i Paesi, compresi quelli in via di sviluppo, i quali non dovranno essere penalizzati e per i quali si dovranno prevedere meccanismi finanziari, trasferimento di tecnologie ed assistenza tecnica, affinché il loro sviluppo non venga compromesso dalle limitazioni imposte alla produzione ed ai consumi di ACA dal Protocollo e dalle sue modifiche.

Articolo 16. — È un'importante iniziativa la sottoscrizione di lettere d'intenti con le associazioni di categoria, in quanto il loro contributo alle soluzioni dei vari problemi è determinante, come lo è stato

a livello europeo nel raggiungimento degli accordi volontari attraverso i quali si arriverà a percentuali rilevanti di riduzione (circa il 70 per cento nel 1993).

Articolo 17. — Nel settore degli aerosol, se da una parte è stato semplice individuare nel GPL il sostituto dei CFC, è sorto il problema che tale sostituzione comporta riguardo alla sicurezza ed alla delocalizzazione degli impianti, essendo tale sostituito un prodotto infiammabile. C'è l'esigenza quindi di emanare con urgenza norme di sicurezza che consentiranno agli impianti di poter rapidamente mettersi in condizione di utilizzare tale composto infiammabile.

Articolo 18. — L'adeguamento continuo delle prescrizioni della presente proposta è un aspetto fondamentale dato che gli accordi internazionali sono in fase di ridefinizione, la ricerca sta sviluppando nuove soluzioni e le conoscenze del fenomeno del danno all'ozono si vanno perfezionando.

Articoli 19 e 20. — Vengono definite le procedure di vigilanza e le sanzioni relative alle violazioni delle norme della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge ha la finalità di proteggere lo strato di ozono terrestre dalle emissioni in atmosfera di sostanze che lo danneggiano.

2. Essa si applica alla produzione, all'impiego, al consumo, all'importazione, all'esportazione degli alcani completamente alogenati, in seguito denominati ACA [clorofluorocarburi (CFC), *halons*, tetracloruro di carbonio], nonché al metilcloroformio, elencati all'allegato 1.

ART. 2.

1. Nella presente legge si intende:

a) per « produzione » la quantità di sostanza prodotta, sottratta delle quantità di sostanza distrutta, riciclata o trasformata;

b) per « consumo » la quantità di sostanza prodotta, sottratta delle quantità esportate e distrutte, ed addizionata della quantità importata;

c) per « livello calcolato » un quantitativo stabilito moltiplicando il quantitativo di ciascuna sostanza per il potenziale di riduzione dell'ozono (PRO) specifico della sostanza;

d) per « impresa » qualsiasi persona fisica o giuridica, che produce, utilizza, importa o esporta a fini industriali o commerciali le sostanze comprese nell'allegato 1, e i prodotti che le contengono;

e) per « razionalizzazione industriale » il trasferimento totale o parziale del livello calcolato di produzione fra produttori diversi, che svolgono le loro attività nei territori degli Stati aderenti al protocollo di Montreal, per rag-

giungere l'efficienza economica o far fronte a carenze di forniture previste in seguito alla chiusura di impianti.

ART. 3.

1. A partire dal 31 dicembre 1997 sono vietati la produzione, l'impiego, l'importazione e l'esportazione di CFC nonché dei manufatti che li contengono e di quelli nel cui ciclo produttivo essi vengono utilizzati, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 9 ed all'articolo 10, comma 1, lettera e).

2. A partire dal 1° luglio 1991 è vietata la commercializzazione di aerosol contenenti le sostanze di cui all'allegato 1, fatti salvi quelli utilizzati nei settori indicati nell'articolo 9.

ART. 4.

1. La riduzione del livello calcolato della produzione e del consumo di CFC deve essere non inferiore al 70 per cento entro il 31 dicembre 1993, rispetto al livello calcolato del 1986, e viene così graduata per i vari settori di utilizzo:

Data	Settore	% riduzione
a) 31 dicembre 1990	Aerosol (produzione)	100%
1° luglio 1991	Aerosol (consumo)	100%
b) 31 dicembre 1991	Refrigerazione e condizionamento aria	25%
	Schiume	35%
c) 31 dicembre 1993	Refrigerazione e condizionamento aria	50%
	Schiume	65%
	Solvenza	35%

ART. 5.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle proposte della commissione di cui all'articolo 10, verrà fissata la percentuale di riduzione del livello cal-

colato dei CFC da raggiungere entro il 31 dicembre 1995. Tale riduzione non deve comunque essere inferiore all'85 per cento.

ART. 6.

1. La riduzione del livello calcolato della produzione e dei consumi di *halons* deve essere non inferiore al 50 per cento entro il 31 dicembre 1995 rispetto al livello calcolato dei consumi del 1986.

2. Entro il 31 dicembre 1999 sono vietati la produzione ed il consumo di *halons*.

ART. 7.

1. A partire dal 31 dicembre 1996 sono vietati la produzione, l'impiego, l'importazione e l'esportazione di tetracloruro di carbonio nonché dei manufatti nel cui ciclo produttivo esso venga utilizzato.

ART. 8.

1. A partire dal 31 dicembre 1990 il consumo di metilcloroformio non deve superare il livello del 1986. Sulla base delle proposte della commissione di cui all'articolo 10, è graduata nel tempo la percentuale di riduzione del metilcloroformio.

ART. 9.

1. Sono esclusi dalle limitazioni della presente legge i consumi che danno luogo a trasformazioni chimiche industriali delle sostanze riportate nell'allegato 1, le produzioni che sono state razionalizzate fra le industrie produttrici di Stati aderenti al Protocollo di Montreal, i CFC contenuti negli aerosol utilizzati per presidi farmaceutici, nell'industria elettronica e per usi industriali specializzati nonché i quantitativi forniti ai Paesi in via di sviluppo aderenti al Protocollo di Montreal nei termini in esso previsti.

ART. 10.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è costituita, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione tecnico-scientifica con il compito di formulare, tenendo conto principalmente degli accordi comunitari ed internazionali, proposte per:

a) l'attivazione a livello nazionale ed internazionale di ogni iniziativa utile alla protezione dello strato di ozono;

b) la valutazione sul piano ambientale e sanitario delle risultanze tecnico-scientifiche dei sostituenti degli ACA;

c) il recepimento del potenziale di riduzione dell'ozono (PRO) dei sostituenti degli ACA;

d) la definizione della gradualità temporale e delle percentuali di riduzione nei vari settori d'uso;

1) del metilcloroformio a partire dal 1° gennaio 1991;

2) dei CFC a partire dal 1° gennaio 1994;

3) degli *halons* dal 1° gennaio 1996;

4) del tetracloruro di carbonio;

5) di altri ACA;

6) delle altre sostanze che danneggiano lo strato di ozono, non ancora incluse nell'allegato 1;

e) l'utilizzazione di manufatti, contenenti le sostanze comprese nell'allegato 1, che fanno eccezione al divieto d'uso;

f) la definizione e le procedure per l'applicazione delle regole di buona pratica d'uso delle sostanze di cui all'allegato 1, in recepimento delle norme CEE;

g) la determinazione delle caratteristiche tecniche degli impianti previsti all'articolo 11 sia di recupero del CFC e degli *halons* dalle apparecchiature dismesse prima della loro rottamazione, che di manutenzione e di svuotamento delle apparecchiature prima del loro riutilizzo;

h) la ripartizione di fondi di incentivazione di cui all'articolo 14, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche in funzione della massima protezione dello strato di ozono;

i) l'esplicazione dei compiti previsti nelle lettere di intenti di cui all'articolo 16;

l) l'individuazione di imposte dissuasive nonché delle facilitazioni e degli incentivi per i conferimenti delle apparecchiature dismesse e da mantenere;

m) l'individuazione dei soggetti a cui assegnare gli oneri delle attività di raccolta e di recupero previste dall'articolo 11;

n) la definizione delle percentuali di riduzione alle quali debbono attenersi le singole categorie di imprese, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8;

o) la periodica revisione delle disposizioni della presente legge sulla base dei dati scientifici ed economici disponibili e sulla base degli accordi comunitari ed internazionali.

2. I membri della commissione di cui al comma 1, nell'esercizio delle loro funzioni, possono richiedere informazioni relative alle produzioni ed all'impiego delle sostanze di cui all'allegato 1; possono altresì accedere agli opifici ed ai depositi in cui ci sia la presenza di sostanze di cui all'allegato 1, fermo restando l'assoluto riserbo sui dati e sulle informazioni raccolte.

3. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ha facoltà di emanare, con proprio decreto, sentite

le organizzazioni di categoria, le norme di attuazione delle proposte formulate dalla commissione di cui al comma 1.

ART. 11.

1. Al fine della gestione della rottamazione di apparecchiature di refrigerazione utilizzanti CFC, per evitare la dispersione di tali gas nell'atmosfera, le regioni istituiscono dei centri di raccolta regionali (CRR). Ad essi sono tenuti a conferire le singole apparecchiature i detentori o utilizzatori dei suddetti impianti, quando questi siano giunti al termine della loro vita operativa.

2. Ciascuna regione, sentiti gli enti locali interessati, sulla base dei piani di smaltimento di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge individua le aree da destinare alla localizzazione dei CRR e ne promuove la realizzazione e lo sviluppo.

3. In ogni CRR devono essere previste due zone ben distinte per fini ed attrezzature:

a) nella prima devono essere eseguite, tramite idonei impianti, le operazioni di svuotamento e recupero di CFC dalle apparecchiature;

b) nella seconda deve aver luogo l'ammasso temporaneo delle apparecchiature prima dell'invio ai centri di rottamazione.

4. Per evitare la dispersione degli *halons* in atmosfera, nelle operazioni di manutenzione, di svuotamento e di ricarica, di collaudo e di rottamazione degli estintori, i CRR devono avere attrezzature idonee ad eseguire tali operazioni e devono conservare registrazione e rilasciare certificazione delle operazioni eseguite.

5. I detentori di apparecchiature antincendi contenenti *halons* devono conservare la certificazione dell'avvenuta ricarica rilasciata dal CRR.

6. I CRR possono essere gestiti da comuni o consorzi a maggioranza pubblica. Nel caso in cui siano gestiti direttamente dal comune, nel regolamento comunale devono essere definiti i requisiti fondamentali di tali centri, quali la superficie massima, la quantità massima di materiale accumulabile nonché il tempo massimo di detenzione dei materiali da avviare alla rottamazione, inferiore comunque a 180 giorni.

7. Il processo e la tecnologia con cui devono essere realizzate le operazioni di svuotamento e recupero di CFC devono essere approvate dalla commissione di cui all'articolo 10, che dovrà altresì definire:

a) le caratteristiche generali degli impianti;

b) l'efficienza di recupero;

c) le modalità e il controllo di esercizio;

d) le modalità di riutilizzo del gas recuperato.

8. Gli oneri di tali attività sono rimborsati su proposta della commissione di cui all'articolo 10, mentre gli oneri derivanti dall'attività di riutilizzo di CFC ed *halon* da impianti ed apparecchi che li contengono, sono a carico del produttore o distributore di tali sostanze, che rimettono sul mercato i prodotti rigenerati.

ART. 12.

1. Le imprese, entro il 31 marzo 1990, forniscono al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati su produzione, impiego, consumo, importazione, esportazione, distruzione o recupero di ogni ACA e del metilcloroformio, di cui all'allegato 1, relativi all'anno 1986, o le migliori stime possibili allorché i dati specifici non siano disponibili, ed entro il 31 marzo di ogni anno gli stessi dati relativi all'anno precedente.

2. I Ministeri citati nel comma 1 sono tenuti a mantenere uno stretto riserbo sui dati di cui al medesimo comma 1.

ART. 13.

1. Ogni produttore di aerosol e di sistemi ed apparecchiature antincendio, nel rispetto della normativa vigente in materia di etichettatura, deve applicare a partire dal 1° marzo 1990 un'etichetta indelebile, facilmente visibile e leggibile in netto contrasto con il fondo, con la menzione:

a) « contiene CFC (11), (12), (113), (114), (115). Danneggia lo strato di ozono »: sulle bombole di aerosol contenenti i CFC di cui all'allegato 1;

b) « evitare ogni uso superfluo del fluido antincendio. Esso danneggia lo strato di ozono essendo costituito da *halon* (1211), (1301), (2402) »: sui sistemi e sulle apparecchiature antincendio, contenenti *halon*.

ART. 14.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di favorire l'utilizzo di nuovi prodotti alternativi, sono previsti fondi di incentivazione, che verranno ripartiti con le procedure di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *h*).

2. Il potenziale di riduzione dell'ozono (PRO) dei prodotti sostitutivi degli ACA non dovrà essere superiore a 0.10, calcolato sul PRO del CFC 11 fatto uguale a 1.

ART. 15.

1. Sulla base degli accordi internazionali, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, definisce i meccanismi finanziari per facilitare l'accesso dei Paesi in via di sviluppo al Protocollo di Montreal ed alle sue eventuali modifiche.

ART. 16.

1. Al fine di facilitare il raggiungimento delle prescrizioni della presente legge il Ministro dell'ambiente, sentita la commissione di cui all'articolo 10, sottoscrive lettere di intenti con le associazioni di categoria.

ART. 17.

1. Al fine di favorire la sostituzione negli aerosol dei CFC, di cui all'allegato 1, con prodotti disponibili sul mercato, sono dettate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di sicurezza da applicarsi per l'installazione e l'esercizio di impianti di riempimento di prodotti aerosol con l'utilizzo di gas propellenti infiammabili e dei relativi depositi.

ART. 18.

1. Le prescrizioni della presente legge vengono adeguate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base degli accordi internazionali e delle norme che la CEE stabilirà in materia.

ART. 19.

1. La vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni di cui alla presente legge è esercitata dal Ministero dell'ambiente, che si avvale dell'opera del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle forze di polizia.

ART. 20.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 3 e 10, comma 1, lettera n),

è punito con l'arresto fino a due anni ed è soggetto al pagamento di una ammenda pari al quadruplo del valore commerciale delle materie prodotte, importate, esportate ed utilizzate.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 7, è punito con l'arresto fino a quattro anni ed è soggetto al pagamento di una ammenda pari a dieci volte il valore commerciale delle materie e dei manufatti prodotti, importati ed esportati.

3. Ai consumatori che vengono in possesso, successivamente al divieto, dei prodotti di cui alla presente legge si applica l'ammenda da lire 500.000 a lire 20.000.000.

4. Per violazione di cui agli articoli 12 e 13, si applica l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 30.000.000.

5. Resta salva l'azione di risarcimento di danno pubblico ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

ALLEGATO 1.

(Articolo 1)

SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO

1. Alcani completamente alogenati (ACA)		Potenziale riduzione ozono (PRO)
1.1 CFC		
CFC 11	CFCl_3	1.0
CFC 12	CF_2Cl_2	1.0
CFC 113	$\text{C}_2\text{F}_3\text{Cl}_3$	0.8
CFC 114	$\text{C}_2\text{F}_4\text{Cl}_2$	1.0
CFC 115	$\text{C}_2\text{F}_5\text{Cl}$	0.6
Altri CFC completamente alogenati		
1.2 Halons		
Halon 1211	CF_2BrCl	3.0
Halon 1301	CF_3Br	10.0
Halon 2402	$\text{C}_2\text{F}_4\text{Br}_2$	6.0
1.3 Tetracloruro di carbonio	CCl_4	1.0 - 1.1
2. Metilcloroformio	CH_3CCl_3	0.1 - 0.2

* Valori definiti sulla base delle attuali conoscenze, da aggiornare periodicamente sulla base delle indicazioni dell'UNEP.